



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Publicata in GU la legge di conversione del Decreto Aiuti 2022
Modalità di accesso al Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Il Consiglio Notarile di Milano si esprime sulle clausole statutarie di tetto minimo
Il Consiglio Notarile di Milano si esprime sulla riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo
Il Consiglio Notarile di Milano si esprime riduzione del capitale sociale a copertura parziale delle perdite superiori a un terzo

GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'

La cessione d'azienda non implica il fatto di mantenere l'attività nei locali del cedente
Autoriciclaggio e acquisto di moneta virtuale
Caporalato: momento consumativo e ambito di applicazione

Pubblicata in GU la legge di conversione del Decreto Aiuti 2022

Legge n. 91 del 15 luglio 2022 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la legge del 15 luglio 2022, n. 91, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti 2022”), recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

In particolare, il provvedimento in commento, in sede di conversione, ha introdotto ovvero modificato alcune disposizioni, tra le altre:

- la previsione che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è sempre consentita la cessione del credito d'imposta derivante da *bonus* edilizi o energetici a favore di: i) soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero diversi da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale); ii) soggetti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Pertanto, per le banche è sempre possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti che siano società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori) (art. 14);
- la previsione della possibilità di richiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento, da parte dei contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, senza necessità di documentarla, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro (in luogo dei precedenti 60.000 euro). La norma prevede inoltre che chi non paga 8 rate (in luogo di 5) decade dal beneficio e che il carico non può più essere nuovamente rateizzato. (art. 15-bis);
- l'istituzione di un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per il sostegno, attraverso contributi a fondo perduto, alle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, diverse da quelle agricole, in presenza di determinati requisiti, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento (art. 18).

Il nuovo testo è entrato in vigore il 16 luglio 2022.

[torna su](#)

Modalità di accesso al Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things

Ministero dello Sviluppo Economico - MISE – Decreto direttoriale del 24 giugno 2022 – Fondo intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. Modalità e termini per concessione ed erogazione delle agevolazioni – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2022, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 giugno 2022 recante i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché i criteri per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*, anche mediante il paradigma del metaverso.

I soggetti che potrebbero essere ammessi alle agevolazioni sono le imprese di qualsiasi dimensione, costituite in forma societaria e che esercitano attività industriali, di produzione di beni e servizi, agro-industriali, artigiane, di trasporto, di servizi alle imprese che esercitano le predette attività, nonché i centri di ricerca con personalità giuridica.

Le grandi imprese sono ammesse alle agevolazioni soltanto nell'ambito di un progetto che preveda una collaborazione effettiva con le PMI beneficiarie. I soggetti interessati possono presentare anche progetti in forma congiunta, fino ad un numero massimo di cinque partecipanti per ciascun progetto.

I progetti devono prevedere la realizzazione di attività di “ricerca industriale”, “sviluppo sperimentale”, “innovazione dell'organizzazione” e “innovazione di processo”, finalizzate al sostegno e allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain*

e *internet of things* nei seguenti settori strategici prioritari: a) industria e manifatturiero; b) sistema educativo; c) agroalimentare; d) salute; e) ambiente ed infrastrutture; f) cultura e turismo; g) logistica e mobilità; h) sicurezza e tecnologie dell'informazione i) aerospazio.

[torna su](#)

Il Consiglio Notarile di Milano si esprime sulle clausole statutarie di tetto minimo

Consiglio Notarile di Milano – Massima n. 202 del 5 luglio 2022

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima n. 202 del 5 luglio 2022 in materia di clausole statutarie di “tetto minimo” di azioni o quote ai sensi degli artt. 2355-*bis* e 2469 c.c.

In particolare, il Consiglio Notarile di Milano ha chiarito che:

“sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che impongono un “tetto minimo” di possesso delle azioni o delle partecipazioni sociali. Esse possono essere configurate: (i) come regole di circolazione delle partecipazioni, che rendono il trasferimento inefficace nei confronti della società in tutti i casi in cui, per effetto del trasferimento, l'acquirente non consegua il possesso minimo ovvero il venditore lo perda; (ii) come regole che subordinano la legittimazione all'esercizio di parte dei diritti sociali alla titolarità di un numero di azioni o di una quota di partecipazione almeno pari o superiori al possesso minimo.

La delibera di modifica dello statuto che introduce questo secondo tipo di clausole deve essere adottata, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge e dallo statuto, anche con il consenso dei soci che siano titolari di un numero di azioni o di una partecipazione inferiori al possesso minimo richiesto dalla nuova clausola statutaria.”

Sul punto, il documento in commento, evidenzia che sono previste normativamente delle regole di possesso minimo di partecipazioni, in alcuni casi, come ad esempio:

- l'articolo 30, comma 5-*bis*, TUB con riferimento alle banche popolari che prevede la possibilità di prevedere in statuto il possesso di un numero minimo di azioni per essere socio;
- l'articolo 34, comma 4-*bis*, TUB, con riferimento alle banche di credito cooperativo;
- dall'articolo 17 del D.Lgs. 175/2016, che nei contratti a partecipazione mista pubblico-privata prevede una soglia minima per il socio privato;
- per l'esercizio di alcuni diritti sociali (convocazione su richiesta dei soci, impugnazione di delibere annullabili, denuncia di fatti censurabili al collegio sindacale, denuncia al tribunale per gravi irregolarità).

Il Consiglio Notarile di Milano chiarisce che, nel caso di inserimento della clausola di tetto minimo nello statuto sociale, la delibera deve essere adottata con il voto favorevole dei soci che potranno perdere tale qualifica, in quanto si andrebbe ad incidere non solo sul profilo organizzativo della società, ma si introdurrebbero anche limitazioni ricadenti in modo esclusivo sulla posizione di alcuni soci e non di tutti, in violazione del principio di parità di trattamento.

Inoltre, viene chiarito che l'introduzione, la modifica o l'eliminazione della clausola del “tetto minimo” non legittima l'esercizio del diritto di recesso, salvo ciò non sia espressamente previsto nello statuto e salvo la clausola, nelle s.p.a., sia stata impostata come limite all'esercizio dei diritti sociali (rientrando tale fattispecie nella casistica di cui all'art. 2437, co. 1 lett. g c.c.).

[torna su](#)

Il Consiglio Notarile di Milano si esprime sulla riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo

Consiglio Notarile di Milano - Massima n.203 del 5 Luglio 2022

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato una massima in materia di riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo, affrontando alcuni degli interrogativi che si pongono in questi casi.

La riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo, infatti, non è regolata da alcuna norma, ma rappresenta un'ipotesi di rilevante interesse applicativo nei casi in cui, ad esempio, la società voglia rendere distribuibili gli utili futuri o procedere ad un aumento del capitale senza portare a nuovo le perdite o avere un capitale sociale che rispecchi la reale situazione della società.

Il documento in commento chiarisce che alla riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo non sono applicabili le disposizioni degli artt. 2445 e 2482 c.c., bensì le sole prescrizioni dettate per la riduzione obbligatoria necessarie al fine di rilevare l'entità delle perdite (artt. 2446 e 2482-bis c.c.). In particolare:

- non spetta ai creditori il diritto di opposizione di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c., e pertanto la deliberazione può essere eseguita immediatamente;
- non sussiste alcun obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- la deliberazione deve essere assunta sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o di una situazione patrimoniale aggiornata, nei termini e con le caratteristiche applicabili nei casi di riduzione obbligatoria;
- non sussiste l'obbligo di deposito della situazione patrimoniale presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l'adunanza.

Pertanto, la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano chiarisce che la riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo può essere deliberata per l'ammontare liberamente determinato dall'assemblea sino a concorrenza delle stesse

[torna su](#)

Il Consiglio Notarile di Milano si esprime riduzione del capitale sociale a copertura parziale delle perdite superiori a un terzo

Consiglio Notarile di Milano – Massima n. 204 del 5 luglio 2022

Il Consiglio Notarile di Milano si è espresso su una questione oggetto di un dibattito risalente relativa alla possibilità di una riduzione parziale per perdite superiori al terzo del capitale sociale ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis c.c.

Il Consiglio Notarile di Milano con riferimento a tale fattispecie distingue tra il caso in cui la delibera di copertura perdite intervenga durante il c.d. "periodo di grazia", e cioè prima dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata la perdita, e il caso in cui si deliberi nell'assemblea predetta.

Nel secondo caso, l'assemblea dovrà perentoriamente coprire integralmente le perdite, ovvero adottare altri provvedimenti adeguati.

Di converso, nel corso del "periodo di grazia" è possibile deliberare la copertura solo parziale delle perdite con riduzione del capitale sociale.

Nello specifico, la massima in commento chiarisce che:

"Fino al verificarsi del presupposto che rende obbligatoria la riduzione del capitale per perdite ai sensi degli artt. 2446, comma 2, o 2482-bis, comma 4, c.c., l'assemblea ha la facoltà di ridurre il capitale sociale a copertura anche soltanto parziale delle perdite, sia che tale parziale copertura riduca la perdita sotto al terzo, sia che la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale, ancora superiore al limite predetto."

[torna su](#)

La cessione d'azienda non implica il fatto di mantenere l'attività nei locali del cedente

Corte di Cassazione – ordinanza n. 22327 del 15 luglio 2022

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha sancito che la prova della cessione d'azienda formata verbalmente, come disposto dall'art. 15 del D.P.R. 131/86, essendo prova presuntiva, può essere fornita anche se il cessionario operi in locali diversi da quelli originari dell'impresa, ma con i medesimi beni aziendali.

Nello specifico, si chiarisce che può configurare una cessione d'azienda anche la situazione in cui il complesso dei beni strumentali trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo d'azienda, purché essi conservino un residuo di organizzazione.

Inoltre, la prova della cessione d'azienda può essere fornita anche ove il cessionario operi, con i medesimi beni aziendali, in nuovi locali.

I giudici di legittimità chiariscono che la predetta disposizione normativa introduce due tipologie di prova, entrambe di natura indiretta ed atte a legittimare l'accertamento della cessione d'azienda.

La prima è una presunzione di tipo legale ed attiene all'ipotesi di continuazione della stessa attività aziendale nel medesimo locale anche in presenza di cambiamenti inerenti la ditta, la titolarità dell'impresa, l'insegna o altro.

La seconda invece si basa su una presunzione semplice che richiede l'esistenza di circostanze gravi, precise e concordanti di altra natura atte in ogni caso a dimostrare il reale trasferimento d'azienda, anche in caso di attività svolta in locali diversi dagli originari.

La sentenza ribadisce, altresì, principi, già più volte enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nell'individuare i criteri per distinguere la cessione d'azienda dalla cessione di beni strumentali, richiamando un'interessante lettura dell'art. 15 del D.P.R. 131/86, in tema di registrazione d'ufficio di contratti verbali.

In particolare, la Corte di Cassazione prevede che la cessione di singoli beni strumentali può sfuggire dall'obbligo di registrazione, ove venga stipulata in forma orale e non coinvolga beni immobili o altri beni che necessitino di particolari formalità.

Di converso, se la cessione ha ad oggetto un'azienda, l'obbligo di registrazione sorge anche ove si tratti di un contratto verbale, in quanto l'art. 3 comma 1 *lett. b)* del DPR 131/86 assoggetta a registrazione, tra il resto, i contratti verbali *"di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite"*.

Infine, i giudici di legittimità affermano che tale norma va coordinata con l'art. 15 comma 1 *lett. d)* del DPR 131/86, secondo cui la registrazione deve essere operata *"d'ufficio"* per i contratti verbali di cui alla *lettera b)* dell'art. 3 *"quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti"*.

[torna su](#)

Autoriciclaggio e acquisto di moneta virtuale

Corte di Cassazione – Seconda Sezione Penale – Sentenza n. 27023 del 7 luglio 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è espressa in materia di autoriciclaggio mediante l'utilizzo di criptovalute.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva trasferito immediatamente le somme oggetto di truffa non appena accreditate – senza mai riscuoterle – attraverso disposizioni *online* in favore di un conto estero per il successivo acquisto di valuta virtuale, realizzando in questo modo un investimento dei profitti illeciti in operazioni di natura finanziaria, idonee a ostacolare la tracciabilità e la ricostruzione dell'origine delittuosa del denaro.

Al riguardo, la Suprema Corte stabilisce gli strumenti finanziari e speculativi che sono inclusi nel campo di applicazione dell'art. 648 *ter.1* c.p.

Sul punto, i giudici di legittimità evidenziano che l'indicazione normativa prevista dall'articolo 648 *ter.1* c.p. delle "attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative in cui il denaro, profitto del reato presupposto, può essere impiegato o trasferito", non rappresenta un elenco formale ed esaustivo delle attività suddette, bensì è volto ad identificare delle macro-aree.

Infatti, attraverso la predetta ampia formulazione, si prevede la rilevanza di tutte le operazioni legate all'impiego di denaro o altre utilità, finalizzato al conseguimento di un utile, con conseguente contaminazione del tessuto economico, nel quale, vengono introdotti tali *asset* derivanti da delitto e dei quali il reo vuole ostacolare il riconoscimento della loro provenienza delittuosa.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha affermato che integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione "on line", su un conto intestato alla piattaforma di scambio di "bitcoin" per il successivo acquisto di tale valuta, così realizzando l'investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell'origine delittuosa del denaro.

Infatti, si stabilisce che possono essere ricondotte nell'ambito della categoria di "attività speculativa" anche le valute virtuali o criptovalute, che dir si voglia, che possono essere utilizzate per scopi diversi dal pagamento e comprendere prodotti di riserva di valore a fini di risparmio ed investimento.

[torna su](#)

Caporalato: momento consumativo e ambito di applicazione

Corte di Cassazione – Quarta Sezione Penale – sentenza n. 24388 del 24 giugno 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.) si configurano anche con la sola condotta dell'impiego della manodopera in condizioni degradanti.

Nel caso di specie, l'amministratore di fatto di un'impresa aveva subito il sequestro di somme di denaro in ordine al reato di caporalato per aver imposto un orario non conforme alla legge, trasformando unilateralmente il contratto da *full time* a *part time* e corrispondendo una retribuzione minore rispetto alle ore effettive di attività svolta, non consentendo il godimento di ferie, permessi e riposi settimanali.

La difesa aveva chiesto l'annullamento del sequestro sul presupposto che i rapporti di lavoro in esame erano insorti prima dell'introduzione del caporalato di cui all'art. 603-*bis* c.p. nel 2016.

Rigettando la tesi difensiva, la Suprema Corte, in relazione al momento consumativo della fattispecie criminosa in esame, ha affermato che il reato si perfeziona in quanto ha effetti permanenti e si protrae per tutto il tempo in cui vengono imposte ai lavoratori condizioni di degrado e di approfittamento dello stato di bisogno.

Per quanto concerne l'elemento oggettivo del reato, i giudici di legittimità hanno affermato che il reato di intermediazione e sfruttamento del lavoro si perfeziona, non solo mediante l'assunzione, ma anche attraverso l'impiego di manodopera.

Infatti, con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha stabilito che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale seguita dall'obbligo di lavorare comunque a tempo pieno, senza fruire di ferie e permessi previsti dalla contrattazione, integra gli estremi del reato di caporalato, in quanto il datore di lavoro mette in atto azioni di sfruttamento approfittandosi dello stato di bisogno del personale.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it